

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
COMMERCIALI SU
AREE PUBBLICHE**

INDICE

Parte 1^: Considerazioni generali

ART. 1: CONTENUTI	pag. 4
ART. 2: FINALITA'	pag. 4
ART. 3: DEFINIZIONI	pag. 4

Parte 2^: Criteri di assegnazione dei posteggi nelle aree pubbliche

ART. 4: DOMANDA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE	pag. 6
ART. 5: ELEMENTI CONTENUTI NEL BANDO DI ASSEGNAZIONE	pag. 6
ART. 6: ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	pag. 6
ART. 7: FUNZIONARIO COMPETENTE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONE	pag. 7
ART. 8: CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 7
ART. 9: DIVIETI E REVOCHE	pag. 7
ART. 10: AUTORIZZAZIONI A SOGGETTI NON ITALIANI	pag. 8
ART. 11: NON USO DEL POSTEGGIO. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA. LIMITI	pag. 8

Parte 3^: Mercato Quindicinale

ART. 12: TIPOLOGIA DEL MERCATO	pag. 10
ART. 13: COSTITUZIONE DEL MERCATO	pag. 10
ART. 14: GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO	pag. 11
ART. 15: TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE DEL MERCATO	pag. 12
ART. 16: MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA	pag. 12
ART. 17 : CIRCOLAZIONE VEICOLARE	pag. 13
ART. 18: TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLO DI MERCATO	pag. 13
ART. 19 : CONCESSIONE DECENNALE DEI POSTEGGI	pag. 13
ART. 20 : ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI	pag. 14
ART. 21: CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI (RUOLO DI SPUNTA)	pag. 15
ART. 22: PRESENZE NEL MERCATO	pag. 16
ART. 23: MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TASSE E TRIBUTI COMUNALI	pag. 16
ART. 24: CORRETTA MODALITÀ DI VENDITA	pag. 17
ART. 25: SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DEL POSTEGGIO	pag. 18
ART. 26: DECADENZA - REVOCA – SOSPENSIONE – RINUNCIA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE	pag. 19
ART. 27: IGIENE E SANITA'	pag. 20
ART. 28: PRODUTTORI AGRICOLI	pag. 21
ART. 29 : MODALITA' DI RASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	pag. 22
ART. 30 : EVENTUALE SOSPENSIONE DEL MERCATO	pag. 23
ART. 31: PUBBLICITA' DEI PREZZI	pag. 23
ART. 32: SANZIONI	pag. 24
ART. 33: ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI	pag. 24
ART. 34: NORME TRANSITORIE	pag. 24

Parte 4^: Aree pubbliche per l'esercizio del commercio.

ART. 35: INDIVIDUAZIONE	pag. 25
-------------------------	---------

Parte 5^: Disciplina del Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ambulante)

ART. 36: DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE	pag. 29
ART. 37: DISCIPLINA	pag. 29
ART. 38: DETERMINAZIONE DEGLI ORARI	pag. 29

Parte 6^: Fiere e Feste

ART. 39 – DATA E GIORNI DI SVOLGIMENTO	pag. 30
ART. 40 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE	pag. 30
ART. 41 – CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	pag. 31
ART. 42 – VENDITE A MEZZO VEICOLI	pag. 32
ART. 43 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO SANITARIA	pag. 33
ART. 44– TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO	pag. 33
ART. 45 – NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE	pag. 33

Parte 7^: Autorizzazione temporanee e mercati straordinari

ART. 46 – AMBITO DI APPLICAZIONE, INDIRIZZI E MODALITA'	pag. 35
ART. 47 – FESTE ED INIZIATIVE PROMOZIONALI	pag. 36
ART. 48 – SAGRE PARROCCHIALI, FESTIVAL E SIMILARI	pag. 36

Parte 8^: Commercio itinerante

ART. 49 – ZONE VIETATE	pag. 37
ART. 50 – DETERMINAZIONE DEGLI ORARI	pag. 37

Parte 9^: Disposizioni finali

ART. 51 – VARIAZIONE, DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI	pag. 38
ART. 52 – VALIDITA' DELLE PRESENZE	pag. 38
ART. 53 – PRODOTTI AGRICOLI	pag. 38
ART. 54 – ATTIVITA' STAGIONALI	pag. 38

Parte 10^: Sanzioni.

ART. 55 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	pag. 39
-----------------------------------	---------

Parte 11^: Efficacia del Regolamento.

ART. 56 - ENTRATA IN VIGORE	pag. 40
-----------------------------	---------

Parte 1^: CONSIDERAZIONI GENERALI

ART. 1 – CONTENUTI

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della concessione e gestione delle aree pubbliche a fini commerciali. Dette aree sono suddivise in posteggi nei mercati rionali, in posteggi sparsi su altre parti del territorio comunale e posteggi nell'area del mercato quindicinale e delle fiere. Detti posteggi sono riservati ai soli operatori regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche.

ART. 2 – FINALITA'

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il commercio su aree pubbliche così come individuato e definito al TITOLO VI della L.R. n.19/99.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- **Area pubblica:** si intendono le strade e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- **Mercato:** si intende l'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, composte da più posteggi, attrezzati o meno, destinate all'esercizio dell'attività commerciale, per uno o più o tutti i giorni feriali della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- **Mercato quindicinale:** si intende l'afflusso di operatori autorizzati nel centro abitato del Comune di Ferrandina, effettuato su posteggi predefiniti, nei giorni, nei

tempi e con le modalità di cui ai successivi articoli della Parte 3^a del presente Regolamento.

- **Fiere-mercato o sagre:** si intendono fiere e mercati locali che si svolgono in occasione delle festività locali;
- **Posteggio:** si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività.
- **Fiera :** si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche, o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasioni stabilite, di particolari ricorrenze o festività, nei tempi e con le modalità di cui ai successivi articoli della Parte 6^a del presente Regolamento.
- **Stagione :** ai fini del rilascio delle autorizzazioni stagionali, si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo in cui ha avuto inizio.

Parte 2^: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE AREE PUBBLICHE

ART. 4 – DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a), comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98 e art. 29 L.R. 19/99, è rilasciata dal Responsabile del Servizio Economico Tributario – Ufficio Commercio – in seguito a bando pubblico da emanarsi, almeno una volta ogni tre anni, qualora si siano resi disponibili dei posteggi.

ART. 5 – ELEMENTI CONTENUTI NEL BANDO DI ASSEGNAZIONE

1. Il bando deve contenere:
 - a) Individuazione dei posteggi, loro dimensioni, eventuali prescrizioni relative alle tipologie merceologiche;
 - b) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione, criteri di preferenza e documentazione da allegare;
 - c) Termine di presentazione dell'istanza;
 - d) Termine entro il quale il Comune provvederà a completare l'istruttoria, al rilascio della concessione e della conseguente autorizzazione.

ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. L'Ufficio Commercio competente all'istruttoria della domanda, provvede a comunicare al soggetto richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, il recapito telefonico del medesimo e gli orari di ricevimento del pubblico.

2. Procede, quindi, all'esame delle domande e all'accertamento, mediante acquisizione d'ufficio, delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 403, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Maggior numero di presenze nel mercato in cui insiste il posteggio da assegnare (esclusi i posteggi di nuova individuazione)
- b) Anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
- c) Possesso di minor numero di posteggi in concessione in tutti i comuni d'Italia;

A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

ART. 7 - FUNZIONARIO COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su AA.PP. viene rilasciata, a firma del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Commercio , successivamente al rilascio della concessione dell'area assegnata da parte del Competente Ufficio Tributi , su modello COM 9

ART. 8 – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale per esercitare l'attività di cui all'art.28 - comma 1 – lettera a), D.Lgs. 114/98 ,non può essere rilasciata nei casi in cui non sia stato precedentemente assegnato in concessione il posteggio ed è valida per esercitare l'attività solo sul posteggio assegnato e per i giorni stabiliti.

ART. 9 – DIVIETI E REVOCHE

1. Ogni operatore commerciale non potrà utilizzare più di un posteggio nello stesso mercato e durante lo svolgimento dello stesso. Tale divieto non si applica alle società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su AA.PP. operanti nello stesso mercato che si tiene nel Comune di Ferrandina.
2. La concessione del posteggio potrà essere revocata, oltre che per motivi di ordine pubblico, senza oneri per il Comune, anche per:

- a) Mancato inizio dell'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) Mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi. A tal fine, considerato che il mercato che si svolge nel Comune di Ferrandina ha cadenza quindicinale, il mancato utilizzo si intende per otto giornate consecutive di mercato.
- c) mancato pagamento, decorso il termine indicato nella lettera di diffida, del canone di concessione;
- d) Perdita dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, D.Lgs. 114/98

Accertato uno dei motivi di cui sopra , la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del Servizio Economico Tributario - Ufficio Commercio - a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONI A SOGGETTI NON ITALIANI

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani di Paesi membri della Comunità economica europea sono equiparati ai soggetti italiani. Stessa regola vale per i soggetti extracomunitari purché sussista, per questi ultimi, la condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle " disposizioni sulla legge in generale". Dalla sussistenza di tale condizione si prescinde, ai sensi dell'art. 10 del D.L. N. 4416/1989, convertito dalla legge 39/90, nel caso di soggetti extracomunitari o apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 provvisti, a tale data, di permesso di soggiorno ottenuto per uno dei motivi di cui all'art. 4 - comma 5 - di detto decreto, che abbiano regolarizzato la loro posizione relativamente all'ingresso e al soggiorno in base alle disposizioni del decreto stesso.

ART. 11 – NON USO DEL POSTEGGIO - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA - LIMITI

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione o prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzo, ai soggetti

che hanno l'autorizzazione per l'esercizio delle attività su area pubblica in forma itinerante e, fra questi, come fra tutti gli altri, a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato di che trattasi, indipendentemente dalla residenza, sede o nazionalità.

2. L'area in concessione non può essere assegnata qualora vi insista un box o chiosco o locale o, su di essa, si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione.
3. Costituisce condizione di concessione al posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione, da parte dell'operatore, dell'onere di lasciare ogni giorno, al termine dell'attività, l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.

Parte 3^: Mercato quindicinale

ART. 12 - TIPOLOGIA DEL MERCATO QUINDICINALE

1. Il commercio che si svolge nel centro abitato di Ferrandina, su aree pubbliche, è effettuato su posteggi dati in concessione per anni 10 (dieci) ed è denominato "MERCATO QUINDICINALE DEL COMUNE DI FERRANDINA".
2. Il mercato è gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei necessari servizi di mercato. Questi ultimi potranno anche essere affidati ad altro soggetto esterno con apposita convenzione e nelle modalità e termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
3. Per garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato, gli uffici preposti hanno la facoltà di emanare disposizioni in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi della Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite.
4. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al Servizio di Vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 4 di Matera.
5. Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune ha la disponibilità, per almeno un decennio, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dal Titolo X del D.Lgs. n. 114/98 e dal Titolo VI della Legge Regionale n. 19/99.

ART. 13 - COSTITUZIONE DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del Mercato su aree pubbliche di cui al precedente art. 15, costituito da n. 143 posteggi contrassegnati con i nn. da 1 a 143.
2. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo posteggio nonché della loro localizzazione, disposto per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali.

3. Costituisce, invece, modifica del presente Regolamento l'incremento o il decremento del numero dei posteggi in misura superiore al 5% rispetto a quello riportato al precedente comma 1°, e, tale modifica dovrà seguire l'iter previsto per legge.

ART. 14 - GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato si svolge ogni primo e terzo lunedì di ogni mese per tutto l'anno. Nel caso in cui la giornata di svolgimento del mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso deve essere posticipato al giorno successivo e, se quest'ultimo è anche festivo, il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo.
2. L'orario del mercato è così stabilito:
 - dalle ore 6,00 alle ore 8,00: installazione dei banchi vendita e sistemazione della merce;
 - dalle ore 8,00 alle ore 13,30: effettuazione delle operazioni di vendita;
 - dalle ore 13,30 alle ore 15,00: smontaggio dei banchi vendita e pulizia del posteggio.
3. I posteggi che entro le ore 8.00 risulteranno non occupati dall'esercente concessionario, saranno assegnati agli esercenti non concessionari aventi titolo, inclusi nel "ruolo di spunta" e presenti sull'area del mercato. L'assegnazione avverrà in base all'ordine di posizione nello stesso ruolo di spunta. Detto ruolo sarà compilato a seguito di richiesta degli esercenti e con il criterio del più alto numero di presenze nello stesso mercato. In mancanza di riscontro delle presenze, si procederà con il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese.
4. L'assegnazione dei posteggi di cui al precedente comma 3° è limitata alla sola giornata di svolgimento del mercato nella quale si è reso libero il posteggio stesso.
5. Gli assegnatari di cui al precedente comma 3° hanno diritto alla protrazione dell'orario necessario per la installazione del banco vendita e la sistemazione delle merci, fino alle ore 9,00.

6. Non è permesso installarsi sul Mercato prima delle ore 6.00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 13,30, se non in caso di comprovata necessità o per gravi intemperie e, nel qual caso, ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

ART. 15 - TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE DEL MERCATO

1. Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore ed ai sensi del comma 15° dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98 e del 2° comma dell'art. 41 della L. R. n. 114/98, al mercato disciplinato dal presente Regolamento, i posteggi saranno assegnati secondo le seguenti tipologie merceologiche:
- Nr. 130 posteggi per i prodotti non alimentari;
 - Nr. 13 posteggi per i prodotti alimentari: ortofrutta, salumeria, ecc.;
2. I posteggi riservati alla vendita dei prodotti del settore merceologico alimentare potranno essere assegnati anche a produttori agricoli che esercitano la vendita diretta dei loro prodotti nelle forme e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001.
3. Le tipologie merceologiche ammesse per i posteggi destinati alla vendita dei prodotti del settore merceologico non alimentare sono le seguenti:
- "calzature": nr. 17 posteggi;
 - "tessuti e mercerie": nr. 40 posteggi;
 - "abbigliamento e maglieria": nr. 39 posteggi;
 - "casalinghi e varie": nr. 34 posteggi.
4. Il numero dei posteggi riservato alle varie tipologie merceologiche, così come individuato al precedente comma 3°, è da intendersi puramente indicativo, potendo il Comune procedere a concessioni decennali in aumento o in diminuzione nell'ambito della stessa tipologia merceologica, in relazione al numero delle richieste di assegnazione pervenute.

ART. 16 - MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi vendita e gli autoservizi adibiti alla vendita, devono essere collocati all'interno dei posteggi dati in concessione.

2. Non è permesso occupare area del mercato al di fuori del posteggio, passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.).

ART. 17 - CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. Dalle ore 6.00 alle ore 14.30 per ogni giornata destinata allo svolgimento del mercato, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato stesso, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. È inoltre vietata la sosta dei veicoli nelle giornate e negli orari di svolgimento del mercato, sulle aree destinate a posteggi e sui tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere parcheggiati in zone indicate dai Vigili di mercato.

ART. 18 - TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLO DI MERCATO

1. Presso L'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, una planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta Organica (Ruolo del mercato) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolo.

ART. 19 - CONCESSIONE DECENNALE DEI POSTEGGI

1. I posteggi saranno assegnati in concessione decennale tacitamente rinnovabile. L'assegnazione sarà effettuata in seguito a bando pubblico.
2. Il Bando dovrà essere emanato in sede di prima assegnazione ed almeno una volta ogni tre anni qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazione, rinuncia, decadenza o revoca e incremento degli stessi posteggi per ampliamento del mercato.

3. La concessione dei posteggi sarà effettuata secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. Maggior numero di presenze nel mercato;
 - b. Maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
 - c. Minor numero di posteggi in concessione compresi anche quelli in altri Comuni ed in altre Regioni;
 - d. Rinuncia alla concessione di altri posteggi in questo Comune;
 - e. Ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Non è consentita l'assegnazione di un altro posteggio ad un'impresa già concessionaria o a componenti del proprio nucleo familiare se trattasi di ditta individuale o ad altri soci qualora si tratti di società di persone, nemmeno nel caso di cessione o fitto d'azienda, tranne nel caso di acquisizione del titolo "mortis causa".
5. La richiesta di concessione del posteggio potrà essere presentata anche da persona fisica o società di persone non titolare di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
6. La concessione del posteggio comporta anche il rilascio della prescritta autorizzazione amministrativa. Detto titolo autorizzatorio dovrà essere espressamente richiesto contestualmente alla istanza di concessione del posteggio. La stessa autorizzazione sarà rilasciata solo in seguito alla assegnazione del posteggio. Il diniego al rilascio della predetta autorizzazione comporta la nullità della concessione del posteggio.
7. Nessuna indennità sarà dovuta agli operatori per rinuncia, decadenza o revoca della concessione del posteggio.

ART. 20 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI

1. In caso di nuova istituzione di mercati o in caso di ampliamento di mercati esistenti, o in caso di posteggi resisi disponibili, il responsabile dell'Ufficio Commercio pubblica all'albo pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili, di quelli resisi liberi e di quelli disponibili a seguito dell'ampliamento del mercato. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della pubblicazione all'albo pretorio, alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.

Il bando deve contenere:

- A. l'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione;
- B. il termine di 60 giorni entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda;
- C. il termine entro il quale va redatta ed affissa all'albo la graduatoria che non potrà comunque superare il 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando;
- D. il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo;
- E. ogni altra notizia utile agli operatori.

ART. 21 - CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI (RUOLO DI SPUNTA)

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 17 - comma 3° - non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione della tassa pagata.
2. Tali posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del cosiddetto "Ruolo di spunta", direttamente dal personale di Polizia Municipale presente sul mercato.
3. In tale "Ruolo di spunta" verranno iscritti gli operatori che ne facciano esplicita richiesta. Lo stesso "Ruolo" è tenuto dall'Ufficio Commercio che cura ed aggiorna l'assegnazione dei posteggi. Una copia di tale Ruolo, dovrà essere depositata presso l'Ufficio di Polizia Municipale.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione nel "Ruolo" il quale è definito per i soli soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 114/98 e, fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza) quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità, sempreché riferibili ad un'unica autorizzazione.
5. In caso di parità di numero di presenze, si privilegia la maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività, così come è desumibile attraverso il Registro Imprese (già Registro Ditte).
6. Possono partecipare alle operazioni di spunta anche coloro che non sono inseriti nel "Ruolo" qualora, alla fine delle operazioni di assegnazione tramite la

graduatoria, risultassero posteggi disponibili, purché in possesso di autorizzazione idonea per la partecipazione al mercato di cui trattasi.

7. Ai fini della validità delle partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale, del suo legale rappresentante se trattasi di società, o di dipendente o di collaboratore familiare, sempreché siano muniti di autorizzazione amministrativa originale.
8. L'aggiornamento del "Ruolo di Spunta" è annuale, ed effettuato entro il 31 dicembre. In esso saranno inseriti gli operatori commerciali che ne formularanno esplicita richiesta.
9. Non è ammessa la partecipazione alle operazioni di spunta operatori commerciali che con lo stesso titolo autorizzatorio effettuano nella stessa giornata altre operazioni di mercato o di spunta.

ART. 22 - PRESENZE NEL MERCATO

1. La presenza nel mercato è annotata su apposito registro ed è controfirmata dall'operatore titolare dell'impresa commerciale, dal suo legale rappresentante se trattasi di società, o di dipendente o di collaboratore familiare, sempreché muniti di autorizzazione amministrativa originale.
2. Il Registro, distinto in due parti, una per i concessionari decennali e l'altra per i concessionari temporanei, è gestito e conservato dal Comando di Polizia Municipale che provvede al suo aggiornamento.
3. Non saranno conteggiate presenze non controfirmate dagli operatori commerciali.
4. Non sarà conteggiata l'assenza dell'operatore commerciale in caso di avverse condizioni atmosferiche che comporti l'assenza di almeno il 50 % dell'organico.

ART. 23 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TASSE E TRIBUTI COMUNALI

1. Le concessioni decennali e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento delle tasse e tributi comunali, nella misura e nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni e regolamenti comunali e da ogni altra normativa in materia.

2. Per le assegnazioni giornaliere è ammesso il pagamento agli addetti di Polizia Municipale in servizio di vigilanza per il mercato, i quali rilasceranno regolare ricevuta, e ne daranno comunicazione al Servizio Tributi.

ART. 24 - CORRETTA MODALITÀ DI VENDITA

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, e a conferirli negli appositi cassonetti.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti negli appositi cassonetti.
3. I rifiuti speciali dovranno essere smaltiti nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito e sarà liberato dall'operatore concessionario da ogni e qualunque tipo di rifiuto alla fine delle operazioni di mercato. La non ottemperanza di quanto innanzi comporterà l'applicazione delle sanzioni così come previste dalle norme vigenti in materia.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 0,50 di fronte e mt. 0,50 (mt. 0,25 se il passaggio laterale tra i posteggi è inferiore a mt. 1,00) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatta salva in ogni caso la salvaguardia del transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, Vigili del Fuoco, ecc.) tramite uno spazio libero non inferiore a mt. 3.00 per le allocazioni site sulla sede stradale.
7. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,10.
8. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
9. In caso di evidente cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, sempre che tale automezzo non intralci il normale

svolgimento delle operazioni di mercato e venga assicurato il transito degli automezzi di Pronto Intervento. La sistemazione del proprio automezzo sull'area del posteggio non potrà essere effettuata se sono già iniziate le operazioni di vendita o, in caso di pioggia, le stesse continuano ad effettuarsi.

10. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamento, elettrodomestici è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.
11. È fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.
12. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, ad eccezione dei venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni. Tale uso, limitato al tempo strettamente necessario alla vendita in atto non dovrà produrre un inquinamento acustico superiore a 3 dB, misurato con metodo differenziale.
13. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze spazi riservati al transito, passi carrabili, ingressi di negozi o di private abitazioni.
14. E' vietata la vendita e/o l'esposizione di armi, esplosivi e articoli pirici non a norma, ed oggetti di metallo prezioso.

ART. 25 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DEL POSTEGGIO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avvenuto nel rispetto di quanto sancito dall'art. 33 della Legge Regionale n. 19/99, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio in concessione al dante causa e della circolare del M.I.C.A. del 30.4.2000, prot. 650831 che prevede l'obbligo dell'intervento notarile dell'atto di trasferimento dell'azienda.
2. Il subentrante deve in ogni caso chiedere la diversa titolazione della concessione con domanda contenente gli elementi atti ad accertare l'avvenuto trasferimento dell'azienda.

ART. 26 - DECADENZA - REVOCA - SOSPENSIONE - RINUNCIA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Il responsabile dell'Ufficio Commercio rilascia l'autorizzazione mentre l'atto di concessione dell'area viene rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico Tributario;
2. Il Responsabile del Servizio Economico Tributario con proprio provvedimento dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dalle disposizioni di cui alla L.R. 19/99, n. 19 non appena si siano prodotte le cause che le motivano disponendo per l'immediata comunicazione all'interessato tramite l'Ufficio competente.
3. Si decade dalla concessione del posteggio per:
 - Revoca dell'autorizzazione amministrativa di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 114/98;
 - Mancato utilizzo dello stesso posteggio per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi per ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o altro giustificato motivo;
 - Mancata richiesta di voltura nella concessione del posteggio nel caso di subingresso per acquisto o affitto azienda per atto tra vivi o "mortis causa" entro un anno dalla data di trasferimento dell'esercizio o di acquisto del titolo e, comunque, prima dell'inizio dell'attività di vendita sul medesimo posteggio.
4. La concessione del posteggio è revocata per:
 - A. gravi violazioni delle norme di cui al presente Regolamento;
 - B. tutti i casi di violazione di cui al 2° comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98;
 - C. motivi di pubblico interesse.
5. La concessione del posteggio è comunque sospesa nei casi di:
 - A. accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per tributi comunali (COSAP – Rifiuti – Canone – posteggio). La durata della sospensione è pari al periodo di mancato versamento;
 - B. recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento;
 - C. infrazioni di particolare gravità previste dai regolamenti comunali su valutazione dei responsabili del Servizio Economico Tributario e dell'Ufficio Commercio, a seguito della ricezione del verbale di accertamento emesso dall'Organo di vigilanza;

6. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- A. mancato inizio dell'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - B. decadenza per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per tre giornate consecutive di svolgimento del mercato quindicinale, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - C. perdita dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
8. La domanda di rinnovo della concessione, redatta in carta legale, va presentata al Responsabile del Servizio Economico Tributario entro trenta giorni dalla data di scadenza decennale;
9. Il Responsabile del Servizio Economico Tributario verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi rassegna il posteggio richiesto ed il Responsabile dell'Ufficio Commercio rilascia l'autorizzazione.
10. La mancata presentazione della domanda da parte del titolare del posteggio entro il termine di cui al comma 6 va considerata come rinuncia alla concessione del posteggio stesso che, in tal modo si rende libero per l'assegnazione ad altro richiedente, con le procedure previste dalla norme vigenti.
11. La comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Responsabile del Servizio Economico Tributario allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune;

ART. 27 - IGIENE E SANITA'

- 1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari nell'area del mercato è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
- 2. La materia è disciplinata dal D.Lgs. n. 114/98, dall'Ordinanza Ministero della Salute del 2.04.2003, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e Veterinarie, dalla

Legge 283/62, dal D.P.R. 327/80 e dal D.Lgs. n. 155/97 emanato in attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

3. Ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Sanità citata al comma 2, le autorizzazioni all'esercizio del commercio di sostanze alimentari e delle bevande sono rilasciate previo accertamento, da parte dell'autorità sanitaria territorialmente competente, della sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico – sanitario.
4. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico – sanitario dà luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalle disposizioni di legge in vigore, oltre che dall'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio. Decorsi sei mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata.
5. L'autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto alle norme di carattere igienico – sanitario.

ART. 28 - PRODUTTORI AGRICOLI

1. I posteggi rientranti nella eventuale riserva in favore dei produttori agricoli, saranno assegnati secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a. Maggior numero di presenza nel mercato;
 - b. Certificazione di qualità dei prodotti posti in vendita;
 - c. Richiesta di concessione del posteggio da parte di cooperative o associazioni di produttori agricoli;
 - d. Maggiore anzianità di possesso dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. nr. 228 del 18.05.2001 ovvero alla Legge n. 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e. Ubicazione dei fondi rustici, dai quali provengono i prodotti in vendita, nel territorio comunale;
 - f. Minor numero di posteggi in concessione anche ubicati in altri Comuni ed altre regioni;
 - g. Ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. La richiesta di concessione del posteggio può essere presentata anche da produttore agricolo non titolare di autorizzazione amministrativa di cui al D. Lgs. n. 228/2001, nel qual caso la comunicazione prevista dall'art. 4 dello stesso decreto, dovrà essere effettuata contestualmente alla richiesta di concessione del posteggio. La comunicazione avrà efficacia solo in caso di assegnazione del posteggio. L'inefficacia della comunicazione comporta la nullità della concessione del posteggio.
3. La concessione del posteggio si intende decaduta nei casi di cui al precedente art. 30.
4. I posteggi destinati ai produttori agricoli non potranno essere occupati, neanche temporaneamente, da altro operatore mercatale, diverso dai produttori agricoli.
5. La qualità di agricoltore è provata mediante iscrizione al Registro Imprese di cui all'art. 8 della Legge n. 580/93.
6. È istituito il "Ruolo di spunta per i produttori agricoli" secondo i criteri di cui al precedente comma 1°, per le assegnazioni dei posteggi temporaneamente liberi. Detto ruolo sarà redatto, aggiornato e tenuto con le modalità previste nel precedente art. 24.
7. È consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione di posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere limitata ad uno o più periodi dell'anno.
8. Dovranno essere predisposti nei posteggi spettanti ai produttori agricoli degli specifici spazi, opportunamente visualizzati, da destinarsi alla commercializzazione dei prodotti classificati "biologici", secondo quanto previsto dall'art. n. 32 della Legge Regionale n. 19/99.

ART. 29 – MODALITÀ DI RASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

1. Gli atti concernenti l'istituzione, la modificazione e la soppressione di mercati e fiere, nonché lo spostamento e la definizione dei regolamenti sono sottoposte all'acquisizione del parere delle associazioni di categoria degli operatori del settore

e dei consumatori presenti nella Regione tra quelle più rappresentative a livello nazionale;

2. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione sul territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la rassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base:

A. dall'anzianità di frequenza quali concessionari dei posteggi;

B. in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al Registro Imprese.

ART. 30 – EVENTUALE SOSPENSIONE DEL MERCATO E DELLE ALTRE FORME DI VENDITA IN CASO DI FESTIVITÀ

1. Ai sensi dell'art. 27 della L.R. 19/99 nel caso in cui il giorno di mercato ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso deve posticipato al giorno feriale successivo, salva diversa determinazione comunale

2. Entro il 30 Ottobre di ciascun anno il Comune rende pubblico il calendario dei mercati e delle fiere dell'anno successivo e indicano eventualmente le date e i motivi di pubblico interessi per i quali le predette manifestazioni non potranno aver luogo nonché le date del loro recupero.

ART. 31 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Le merci esposte su aree pubbliche, su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98.

ART. 32 - SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98, e da ogni altra norme vigente in materia.
2. È fatta salva ogni infrazione al Codice Penale cui è obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi del vigente C.P.P.

ART. 33 - ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutti le precedenti disposizioni comunali con esso in contrasto e/o incompatibili.

ART. 34 - NORME TRANSITORIE

1. Ai fini della prima assegnazione dei posteggi il Comune darà pubblico avviso agli operatori commerciali interessati alla concessione degli stessi posteggi mediante la pubblicazione del bando.
2. Gli operatori commerciali non utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione decennale del posteggio, saranno inclusi d'ufficio nel ruolo di spunta.
3. Le domande finalizzate all'inclusione nel ruolo di spunta potranno essere inoltrate in qualunque momento.
4. L'attribuzione del posteggio agli operatori utilmente collocati in graduatoria, avverrà mediante scelta da parte dell'operatore stesso effettuata in ordine di graduatoria e nell'ambito delle rispettive tipologie merceologiche. In caso di parità di posizione nella graduatoria tra due o più operatori, l'attribuzione del posteggio avverrà mediante sorteggio.
5. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori commerciali e produttori agricoli che hanno regolarmente occupato i posteggi nell'originario mercato, nell'anno precedente l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 19/99 e che non si trovino nelle condizioni di decadenza e/o revoca così come definite nel precedente art. 24.
6. Agli operatori di cui al precedente comma 5°, l'assegnazione in concessione del posteggio avverrà direttamente, previo riconoscimento del diritto acquisito.

Parte 4[^]: Aree pubbliche per l'esercizio del commercio.

ART. 35 – INDIVIDUAZIONE

Le aree pubbliche esistenti nel Comune di Ferrandina ed adibite all'esercizio del Commercio sono così individuate:

1. Aree sulle quali il commercio può essere svolto mediante l'uso quotidiano dell'area da parte di uno stesso operatore, da uno a sei giorni la settimana:

Via Mentana: **n.1** con sup. di mq.49 (6.5x8.5)

n. 2 con sup. di mq.35 (5x7)

Via P.Latorre: **n.1** con sup. di mq. 15 (3x5)

n.1 con sup. di mq. 9 (3x3)

Via dei Cosmonauti: **n.13** con sup. di mq. 16 (4x4)

n.1 con sup. di mq. 24 (6x4)

n.1 con sup di mq. 30 (5x6)

Piazzale antistante
il cimitero:

n.3 con sup. di mq. 20 (4x5)

2. Aree sulle quali il commercio viene svolto in occasione di fiere ed in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività:

Viale Mazzini: **n.1** con sup. di mq. 24 (4x6)

n.1 con sup. di mq. 12 (3x4)

Piazza de Gasperi: **n.1** con sup. di mq. 24 (4x6)

3. Aree sulle quali il commercio viene svolto in occasione di feste patronali, particolari ricorrenze o festività:

C.so Vittorio Emanuele: **n. 7** con sup. di mq. 12 (3x4)

Largo Montefinese: n. 6 con sup. di mq. 18 (3x6)

n. 1 con sup. di mq. 15 (3x5)

n. 1 con sup. di mq. 32 (4x8)

Via R. Scotellaro: n. 6 con sup. di mq. 24 (3x8)

Viale Mazzini: n. 3 con sup. di mq. 12 (3x4)

4. Aree sulle quali viene svolto attualmente il mercato quindicinale e le manifestazioni fieristiche di maggio e settembre :

Viale Mazzini: n. 1 con sup. di mq 12 (3x4)

n. 10 con sup. di mq 16 (4x4)

n. 37 con sup. di mq 24 (6x4)

n. 10 con sup. di mq 32 (8x4)

n. 2 con sup. di mq 36 (9x4)

n. 1 con sup. di mq 40 (10x4)

Via P. Nenni: n. 1 con sup. di mq 6 (3x2)

n. 1 con sup. di mq 12 (3x4)

n. 4 con sup. di mq 16 (4x4)

n. 18 con sup. di mq 24 (6x4)

n. 1 con sup. di mq 32 (8x4)

Via Matteotti: n. 2 con sup. di mq 16 (4x4)

n. 3 con sup. di mq 18 (6x3)

n. 9 con sup. di mq 24 (6x4)

n. 3 con sup. di mq 24 (8x3)

n. 4 con sup. di mq 28 (7x4)

n. 1 con sup. di mq 30 (6x5)

n. 6 con sup. di mq 32 (8x4)

n. 3 con sup. di mq 48 (8x6)

n. 1 con sup. di mq 54 (9x6)

n. 1 con sup. di mq 60 (10x6)

n. 1 con sup. di mq 72 (12x6)

Via Montale: **n. 1** con sup. di mq 12 (3x4)

n. 5 con sup. di mq 24 (6x4)

Via D. Gallo: **n. 1** con sup. di mq 12 (3x4)

n. 10 con sup. di mq 24 (6x4)

n. 1 con sup. di mq 28 (7x4)

n. 1 con sup. di mq 32 (8x4)

n. 1 con sup. di mq 36 (9x4)

n. 3 con sup. di mq 40 (10x4)

5. Le dimensioni dei sopra elencati posteggi potranno essere modificate per mutate esigenze sia degli operatori commerciali che dell'Amministrazione Comunale. L'Ufficio Commercio preposto avrà cura in tal caso di modificare e aggiornare l'elenco e di trasmetterne una copia all'Ufficio di Polizia Municipale.

6. Per l'attuazione della localizzazione alternativa a quella attuale del mercato quindicinale e delle manifestazioni fieristiche di maggio e settembre (localizzazione prevista dalla PROGRAMMAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA E SU AREE PUBBLICHE), l'Ufficio Tecnico Comunale predisporrà tutte le opere necessarie e complementari,

nonché apposita planimetria con l'esatta individuazione e numerazione dei posteggi necessari allo svolgimento del mercato, secondo l'effettiva consistenza e tipologia delle concessioni.

Parte 5^: Disciplina del Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ambulante)

ART. 36 – DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (lettera b), comma 1, art, 28 del D.Lgs. 114/98 e art. 30 L.R. 19/99, è rilasciata dal Responsabile del Servizio Economico Tributario – Ufficio Commercio ai soli residenti nel Comune di Ferrandina, siano esse persone fisiche o , se società di persone, che vi abbiano la sede legale.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante , il richiedente dovrà presentare apposita istanza al Comune nella quale dovrà dichiarare:
 - a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
 - b) il settore o i settori merceologici per i quali viene richiesta l'autorizzazione.

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento.

La domanda si intende accolta previo rilascio della relativa autorizzazione (Mod. COM 9) nel termine di 90 giorni

ART. 37 - DISCIPLINA

1. Il Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ambulante) su tutte le aree non espressamente interdette dall'Amministrazione Comunale, è disciplinato da quanto previsto dall'art. 28 del D.L.gs n.114/98 e artt. 27, 30 e 31 della L.R. n.19/99
2. Qualora non ne sia diversamente stabilito, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a mezzo di veicoli attrezzati, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

ART. 38 – DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

1. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito ai sensi dell'art. 27 della L.R. 19/99

Parte 6^: Fiere e Feste

ART. 39 – DATA E GIORNI DI SVOLGIMENTO

1. Le fiere e le feste annuali che hanno svolgimento nel Comune di Ferrandina sono le seguenti:
 - i. Festa della Madonna della Croce;
 - ii. Fiera di Maggio (nella giornata del venerdì prima della seconda domenica del mese) ;
 - iii. Festa di San Rocco;
 - iv. Festa si S. Giovanni Battista;
 - v. Festa della Madonna del Carmine;
 - vi. Fiera di Settembre (il giorno 7 del mese).

ART. 40- INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. Per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, mostre, esposizione di prodotti artigianali tipici o di altro settore, a carattere periodico o occasionale, le aree pubbliche o private attrezzate per tale scopo, dovranno essere individuate tramite specifici atti amministrativi.
2. Tali aree per essere idonee allo svolgimento delle suddette manifestazioni, dovranno possedere requisiti di accessibilità, sicurezza e igiene pubblica.
3. Le manifestazioni fieristiche abitualmente previste nei mesi di Maggio (nella giornata del venerdì prima della seconda domenica del mese) e Settembre (il giorno 7 del mese), verranno svolte nella stessa area del mercato quindicinale dalle ore 6,00 alle ore 19,00 nel seguente modo:
 - dalle ore 6,00 alle ore 8,00: installazione dei banchi vendita e sistemazione della merce;
 - dalle ore 8,00 alle ore 17,30: effettuazione delle operazioni di vendita;
 - dalle ore 17,30 alle ore 19,00: smontaggio dei banchi vendita e pulizia del posteggio.

4. Per l'acquisizione del posto alle manifestazioni fieristiche la domanda dovrà essere inoltrata all'Ufficio Commercio 60 giorni prima della data prevista.
5. Per lo svolgimento di manifestazioni occasionali (esposizioni, mercati tematici, manifestazioni a carattere provinciale o regionale ecc.) il Comune individuerà di volta in volta le aree necessarie al loro svolgimento, verificando che esse abbiano tutti i requisiti igienico sanitari, di agibilità ed accessibilità, di sicurezza necessari allo svolgimento delle manifestazioni.
6. Per quanto non espressamente menzionato nel presente disciplinare, si fa riferimento al D. Lgs nr. 114/98 ed alla L. R. nr.19/99.

ART. 41 – CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. La concessione dei posteggi è limitata al giorno o ai giorni di durata della fiera o della festa.
2. Le domande per l'assegnazione alla fiera o alla festa devono pervenire al Comune almeno 60 gg. prima della manifestazione e sono inoltrate, a mezzo raccomandata. Fa stato la data del timbro postale di spedizione. I posteggi sono assegnati agli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su AA.PP. provenienti da tutto il territorio nazionale
3. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle stesse.
4. La graduatoria per l'assegnazione del posteggio è formulata in base ai seguenti criteri di priorità::
 - a) più alto numero di presenza nella fiera indipendentemente dal tipo di autorizzazione;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.I.A.A.
 - c) maggiore anzianità di iscrizione nel registro esercenti il commercio con riferimento al settore di attività
5. la graduatoria di cui al comma precedente è affissa all'Albo pretorio del Comune almeno 20 giorni prima della data dello svolgimento della fiera.

6. L'assegnazione dei posteggi segue la numerazione prevista nell'allegata planimetria secondo l'ordine di graduatoria.
7. Una volta esaurita la graduatoria, over risultassero liberi altri posteggi, questi potranno essere assegnati agli operatori che abbiano prodotto istanza fuori dai termini di cui al comma 2.
8. All'operatore utilmente collocato in graduatoria per l'assegnazione del posteggio viene comunicato, almeno 10 gg. prima dello svolgimento della stessa, il numero di posteggio assegnato ed invitato ad effettuare il versamento della somma dovuta a titolo di COSAP. Ricevuta del versamento dovrà essere consegnata agli organi di vigilanza prima dell'occupazione del posteggio.
9. L'operatore assegnatario che nei giorni di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore di cui al precedente comma 7, sempre che presente.
10. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà diritto al rimborso delle tasse già pagate. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.
11. L'operatore può presentare annualmente domanda di assegnazione di posteggi per un numero di manifestazioni superiori a tre, ad eccezione delle manifestazioni fieristiche per le quali l'istanza va prodotta di volta in volta. In tali casi la concessione decade se non viene usata per una sola volta.

ART. 42 – VENDITA A MEZZO VEICOLI

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'O.M. della Sanità del 26 giugno 1995

ART. 43 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dall'O.M. della Sanità del 26 giugno 1995 a cui sono adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime, anche alla sospensione e alla revoca della concessione del posteggio

ART. 44 – TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Per l'applicazione delle tariffe per la concessione del suolo pubblico si applicano le norme contenute nel Regolamento Comunale per la Istituzione e l'applicazione del Canone per l'Occupazione di spazi e aree pubbliche approvato con atto deliberativo consiliare n. 63 del 13 Novembre 1998.

ART. 45 – NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

1. Le feste e le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi , salvo che non si proceda, per questi all'affidamento all'esterno
2. Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni a loro direttamente attribuite dalla legge e dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività
3. Al servizio di vigilanza provvede la Polizia Municipale;
4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitario provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'ASL.
5. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio provvede a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, all'allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

7. Le tende di protezione al banco di vendite debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,20 mt. e possono sporgere per non più di due metri.
8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto nel comma nove.
9. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi.
10. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientri nello spazio destinato al posteggio assegnato.
11. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti,

Parte 7^: AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E MERCATI STRAORDINARI

ART. 46 – AMBITO DI APPLICAZIONE, INDIRIZZI E MODALITÀ

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui alla presente Parte e sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale.

2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - A. in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;

 - B. Quale momento e strumento di promozione delle specifico comparto del commercio su AA.PP.;

 - C. In occasione di festività, fiere mercato o sagre.

3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

4. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i settori di attività ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, sentito il Comando di Polizia Municipale, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico anche sulla base di presentazione di progetti di cui al successivo articolo 46.

ART. 47 – FESTE ED INIZIATIVE PROMOZIONALI (COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI)

1. E' condizione preliminare il rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la presentazione da parte di soggetti privati o l'elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti o iniziative nei quali debbano essere quantomeno evidenziate:
 - A. le finalità;
 - B. le specializzazioni merceologiche interessate;
 - C. gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
 - D. le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
 - E. l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede il rilascio della concessione.
2. Il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.
3. Il possesso da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. 19/99 sostituisce a tutti gli effetti il rilascio dell'autorizzazione temporanea che potrà avvenire, per richiesta della parte interessata, solo a favore degli operatori non in possesso delle autorizzazioni predette, sempre che in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio.

ART. 48 – SAGRE PARROCCHIALI, FESTIVAL E SIMILARI

1. Nell'ambito delle sagre parrocchiali, dei festival e di altre manifestazioni similari, il rilascio dell'autorizzazione temporanea alla vendita su aree o spazi privati è unicamente soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 114/1998 e della L.R. 19/99.

Parte 8^: Commercio itinerante

ART. 49 – ZONE VIETATE

Qualora non ne sia diversamente stabilito, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a mezzo di veicoli attrezzati, per non più di un'ora nella stessa area ed in punti che distano tra loro almeno trecento metri, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale

ART. 50 – DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è uniformato al commercio al dettaglio su aree private e, cioè può essere svolto:

- dalle 7,00 alle 13,00
- dalle 16,00 alle 22 (salvo la deroga di cui all'art. 13, comma 3) e divieto di superare il numero delle 13 ore di apertura giornaliera.
- Divieto di vendita domenicale e festiva

Parte 9^: Disposizioni finali

ART. 51 - VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

ART. 52 – VALIDITÀ DELLE PRESENZE

1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società, del suo legale rappresentante: in entrambi i casi è ammessa la presenza di un collaboratore familiare o di un dipendente .

ART. 53 – PRODOTTI AGRICOLI

1. Agli effetti del presente regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio di attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 e del D.P.R. 300/1992
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione sempre che si tratti di denuncia regolare.

ART. 54 – ATTIVITÀ STAGIONALI

1. Si considerano attività stagionali quelle che hanno validità non superiore a tre mesi per l'esercizio in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale.

Parte 10^: Sanzioni.

ART. 55 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Chiunque violi le norme previste dal presente Regolamento sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del D. Lgs nr. 114/98, che qui si intendono espressamente ed integralmente riferite e riportate.

Parte 11^: Efficacia del Regolamento.

ART. 56 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nelle modalità e nei termini previsti per legge ed in conformità di quanto previsto dall' art. 16 dello Statuto del Comune di Ferrandina, ed entra in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si applicano le norme nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche.